

Introduzione all'opuscolo USB Pensionati e Federazione del Sociale USB Benevento.

Con questo Opuscolo, abbiamo voluto riprendere alcuni concetti, peraltro già elaborati con precedenti documenti, arricchiti da analisi riferite alle ulteriori modifiche intervenute sempre nel contesto del sistema pensionistico e quali gli scenari futuri plausibili in considerazione delle crisi economiche, degli effetti della pandemia da coronavirus e degli scenari della guerra in atto, alle porte di casa nostra, i cui nefasti effetti hanno determinato aumenti inflattivi ben al di sopra del 15%, con conseguente aumento del costo dei beni di prima necessita, di elettricità, gas e acqua, giusto per citarne alcuni.

Come è noto, i sistemi pensionistici e le pensioni sono state sempre all'ordine dell'agenda politica dei Governi, succedutisi negli ultimi trent'anni, che hanno conformato le decisioni alla riduzione della spesa e non al conseguimento dell'obiettivo di una vita dignitosa per tutti coloro che, dopo anni di sacrifici lavorativi, hanno potuto finalmente raggiungere la Pensione.

Il sistema pensionistico risultante dal complesso delle riforme si è sempre più indirizzato verso un sistema assicurativo di tipo privatistico, come quello delle pensioni complementari aderendo ai vari tipi di Fondi pensione o pensioni integrative individuali, sottovalutando gli effetti della frammentazione del lavoro, del lavoro precario, del lavoro a chiamata, dal lavoro ad intermittenza, di chi un lavoro sicuro e garantito non potrà mai averlo, dove le basse retribuzioni non potranno mai determinare, con l'attuale sistema di calcolo, un accantonamento dei contributi utili, sufficienti ai fini della quantificazione di una pensione dignitosa al momento del raggiungimento dei requisiti anagrafici – 67 anni di età.

In Francia ad es. l'età anagrafica è di 62 anni e la riforma approvata dal governo con 9 voti di fiducia, che vuole innalzarla a 64, sta determinando in tutta la Francia una ribellione popolare che ha pochi precedenti

Partendo da queste considerazioni ci siamo chiesti ed interrogati, da tempo, quale sarebbe stata la migliore azione da porre in essere per dare la giusta rilevanza a chi è già in pensione ed a coloro che una pensione rischiano di non raggiungerla mai, atteso che il calcolo pensionistico e le pensioni, si fondano su un sistema a capitalizzazione dove quello che conta sono i contributi versati o non versati durante il percorso lavorativo.

Inoltre, l'aumento delle pensioni, in ragione di ipotetici adeguamenti automatici, non ha garantito la copertura del vero andamento inflattivo ed il reale costo della vita, facendo registrare un incremento solo percentuale ed irrisorio dell'inflazione, oggi oltre il 15%, che non consente un recupero dell'erosione delle pensioni già consolidatosi nel tempo.

Con questo Opuscolo, pertanto, oltre a ricordare brevemente le varie riforme pensionistiche e le conseguenti ricadute sulle pensioni - in ultimo ma non per ultimo la modifica del Governo Meloni degli scaglioni di adeguamento automatico delle pensioni -, abbiamo riportato la nostra proposta di riforma del sistema pensionistico, ed elaborato una piattaforma rivendicativa ipotizzando come spunto teorico la stipula di un "CONTRATTO SOCIALE DEI PENSIONATI".



UNIONE SINDACALE DI BASE Federazione Provinciale Pensionati Benevento

Federazione Provinciale Pensionati - Benevento

PENSIONI COME SONO CAMBIATE FINO AD OGGI

ANNI '90

Fino al dicembre 1992 il lavoratore iscritto all'Inps riceveva una pensione il cui importo era collegato alla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. Con una rivalutazione media del 2% per ogni anno di contribuzione, per 40 anni di versamenti, veniva erogata una pensione che corrispondeva a circa l'80% della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di attività.

L'importo della pensione veniva poi rivalutato negli anni successivi tenendo conto di due elementi: aumento dei prezzi e innalzamento dei salari, a difesa del potere d'acquisto delle pensioni.

RIFORMA AMATO

Con la riforma del 1992 (decreto legislativo n. 503/1992), si innalza l'età per la pensione e si estende gradualmente, fino all'intera vita lavorativa, il periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione; le retribuzioni prese a riferimento per determinare l'importo vengono rivalutate all'1%, percentuale nettamente inferiore a quella applicata prima della riforma; la rivalutazione automatica delle pensioni viene limitata alla dinamica dei prezzi (e non anche a quella dei salari reali).

Si introduce inoltre la nuova disciplina della previdenza complementare con l'istituzione dei Fondi pensione ad adesione collettiva negoziali ed aperti (decreto legislativo n. 124/1993).

RIFORMA DINI

Con la riforma del 1995 (legge 335/1995) si passa dal calcolo retributivo a quello contributivo. Chi ha maturato 18 anni di contribuzione al 1995 mantiene il calcolo retributivo, per chi ha maturato meno di 18 anni di contribuzione al 1995 si introduce la cosiddetta quota "pro rata" parte retributivo e parte contributivo, ed in prospettiva il sistema non sarà più redistributivo, ma a capitalizzazione.

La differenza è sostanziale :

- nel retributivo la pensione corrisponde a una percentuale della retribuzione di riferimento del lavoratore; in particolare quella percepita nell'ultimo periodo di lavoro, tendenzialmente più favorevole;
- nel contributivo, invece, l'importo della pensione dipende dai contributi versati dal lavoratore nell'arco della vita lavorativa e dalla loro rivalutazione secondo tecniche attuariali di tipo assicurativo.

ANNI 2000

Con il decreto legislativo n. 47/2000 viene migliorato il trattamento fiscale per chi aderisce a un Fondo pensione e sono previste nuove opportunità per chi desidera aderire in forma individuale alla previdenza complementare, iscrivendosi a un Fondo pensione aperto o a un Piano Individuale Pensionistico (PIP).

RIFORMA MARONI

Con la riforma del 2004 (legge delega n. 243/2004) vengono stabiliti incentivi per chi rinvia la pensione di anzianità, o meglio, a chi allunga la propria vita lavorativa.

NEL 2005

Con il decreto legislativo n. 252/2005 viene data attuazione alla predetta legge delega, intervenendo interamente sul decreto legislativo n. 124/1993 (l'istituzione dei Fondi pensione ad adesione collettiva negoziali e aperti), ridefinendone i contorni ed aprendo ancora di più al sistema della previdenza privata.

RIFORMA PRODI

Con la riforma del 2007 (legge n. 247/2007) si introducono, per l'accesso alla pensione di anzianità, le cosiddette 'quote mobili', somma di contribuzione ed anzianità anagrafica.

NEL 2009

Con la legge n. 102/2009 arrivano altre innovazioni: dal 1° gennaio 2010 l'età di pensionamento prevista per le lavoratrici del pubblico impiego aumenta progressivamente fino ai 65 anni, e la ricongiunzione di più periodi contributivi, versati in casse diverse, diventa onerosa.

Al 1° gennaio 2015, inoltre, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento deve essere collegato all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat e validato dall'Eurostat.

RIFORMA MONTI/FORNERO

Con la manovra 'Salva Italia' (legge n. 214/2011) varata dal governo Monti, il quadro previdenziale si rinnova ancora. A partire dal 2012 cambiano:

- 1. il sistema di calcolo delle pensioni;
 - il metodo contributivo 'pro-rata' si estende a tutti i lavoratori, anche a quelli che avendo maturato a dicembre '95 almeno 18 anni di contributi potevano fruire del più favorevole sistema retributivo; il 'pro-rata' su base contributiva si applica al periodo successivo al 31 dicembre 2011;
- 2. il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, ferma restando l'anzianità contributiva minima di 20 anni, è fissato a 67 anni, requisito aggiornato periodicamente secondo le tabelle sull'aspettativa di vita.
- 3. È possibile anticipare l'uscita, senza riferimento all'età anagrafica, avendo maturato rispettivamente per gli uomini e per le donne, 42/41 anni e dieci mesi di contribuzione, che seguiranno l'adeguamento delle tabelle sull'aspettativa di vita.
- 4. per le lavoratrici dipendenti del settore privato, l'età per andare in pensione sale progressivamente da 60 anni fino a raggiungere i 66 anni da gennaio 2018;
- 5. Dal 2018 i lavoratori del settore privato devono aver compiuto 66 anni;
- 6. Per le lavoratrici autonome l'aumento è di tre anni e 6 mesi e si passa quindi a 63 anni e mezzo. La soglia sale ulteriormente a 64 e 6 mesi nel 2014, a 65 e 6 mesi nel 2016 fino a raggiungere i 66 anni da gennaio 2018;

2019/2021

Dal 1° gennaio 2019 arriva Quota 100 che consente di andare in pensione a chi entro dicembre 2021 ha raggiunto almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Si mantengono comunque i requisiti previsti dalla legge Fornero con il limite di età anagrafica bloccato a 67 anni per la pensione di vecchiaia ed i 42 /41 anni e dieci mesi rispettivamente per gli uomini e le donne.

2022/2023

Dal 1° gennaio 2022 arriva Quota 102.

Alla scadenza di quota 100 si proroga il precedente meccanismo prevedendo la nuova Quota 102 che consente l'uscita a chi entro dicembre 2022 ha maturato 64 anni di età e 38 di contribuzione.

ANNO 2022/2023 GOVERNO MELONI

- A partire dal 1° gennaio 2023 la manovra del governo Meloni introduce la cosiddetta Quota 103, cioè una rimodulazione del precedente canale di pensionamento.
- Quota 103 sostituisce Quota 102, con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione maturati a dicembre 2023.

Rimangono ancora una volta immutati i requisiti ordinari di pensionamento previsti dalla legge Fornero.

Per la vecchiaia occorrono almeno 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi (sia per gli uomini che per le donne del settore pubblico e del settore privato).

Per la pensione anticipata occorrono, invece, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini a prescindere dall'età anagrafica

Adeguamento perequativo delle pensioni 2023 all'inflazione definita al 7,3% La Perequazione Automatica

La Perequazione è l'adeguamento riconosciuto ai trattamenti pensionistici collegato all'inflazione secondo determinate condizioni.

La perequazione è il termine che identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico all'inflazione, che dopo l'intervento del 1992, viene limitata alla dinamica dei prezzi (e non anche a quella dei salari reali).

In pratica si tratta di un meccanismo attraverso il quale l'importo delle prestazioni viene adeguato all'aumento del costo della vita come indicato dall'Istat.

Il fine che la legge intende perseguire è quello di **proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico qualsiasi esso sia**.

In questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state più volte riviste per esigenze di contenimento della spesa pubblica sino a generare molta confusione.

L'adeguamento di cui stiamo parlando deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi rientrano sia le pensioni dirette (es. pensione di vecchiaia, pensione anticipata) sia quelle indirette (pensione ai superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo.

Si rammenta che circa le modalità con le quali si effettua l'adeguamento dal 1° gennaio 1999 l'articolo 34, comma 1 della <u>legge 448/1998</u> ha previsto che la **perequazione si effettua in via cumulata.** Cioè ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire si prende a riferimento il **reddito complessivo** derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato.

Sino al 31 Dicembre 2011. Prima della Riforma Fornero la legge n. 388/2000 aveva suddiviso - a partire dal 1° gennaio 2001 - la perequazione in tre fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100% per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al 90% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; e ancora calava al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. Prima del 2001 la materia era regolata dall'articolo 24, della legge 41/1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90% tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75% per le fasce eccedenti il triplo del minimo. La rivalutazione avveniva per scaglioni di importo, cioè seguendo criteri progressivi.

Dal 1° gennaio 2012. Il dl n. 201/2011, come noto, ha introdotto un blocco temporaneo nel biennio 2012-2013 dell'indicizzazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo (cioè 1.405,11€ nel 2011), rivisto poi parzialmente dal dl n. 65/2015 per rispondere ai rilievi della <u>sentenza n.</u> 70/2015 della Corte Costituzionale.

In tale sede è stata prevista una rivalutazione parziale anche degli assegni inferiori a sei volte il trattamento minimo confermando il blocco totale di quelli superiori a tale soglia.

La stessa Corte (sentenza n. 250/2017) ha riconosciuto legittimo il DI n. 65/2015 poiché «ha introdotto una nuova non irragionevole modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinita compatibilmente con le risorse disponibili».

Dal **1º gennaio 2014,** la legge n. 147/2013 ha introdotto un nuovo strumento perequativo che, abbandonando i criteri di progressività, ha optato per una rivalutazione unica applicata direttamente sull'importo complessivo del trattamento pensionistico.

Il meccanismo, inoltre, ha previsto indici di perequazione meno favorevoli per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo. Tali regole sono rimaste in vigore con limitate modifiche sino al **31 dicembre 2021**.

Il basso tasso di inflazione registrato in quegli anni ha comunque contenuto gli effetti per i pensionati con assegni superiori a tre volte il trattamento minimo.

Si deve ricordare che i trattamenti pensionistici sono stati oggetto più volte di una riduzione delle aliquote di indicizzazione, vedi più avanti tabella (PensioniOggi.it)

Basti pensare che già nel 1998 l'articolo 11, comma 13 dell'articolo 59 della legge n. 449/1997 aveva disposto il congelamento della perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo e che, per il biennio successivo, l'indice di perequazione doveva essere applicato nella misura del 30% per le fasce di importo tra le cinque e le otto volte; superato tale limite la perequazione non doveva trovare più applicazione.

Analogo blocco fu introdotto per l'anno 2008 della legge n. 247/07 sulle pensioni superiori a 8 volte il minimo.

Per il triennio 2008-2010 l'aumento perequativo è stato però garantito in misura piena solo per le pensioni non superiori a 5 volte il minimo (articolo 5, comma 6 del decreto-legge n. 81/2007).

L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni													
Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996- 1998	1999- 2000	2001- 2007	2008- 2010	2011	2012-2013**		2014** 2015- 2018**		2019**	2020- 2021**	2022	2023- 2024**
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/199 7	Legge 388/200 0	L n. 247/07 e DL n.81/2007	L n. 388/200 0			Ln. 147/2013, Ln. 208/2015		Ln. 145/2018	Ln. 160/2019		Ln. 197/2022
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% 100%		100% 100%		100%	100%	100% ³
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*		95% 95%		97%	100%	100%	100%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*		75%	75%	77%	77%	90%	85%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	10%*		50%	50%	52%	52%	75%	53%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	0%		€ 13,08	45%	47%	47%	75%	47%
Tra le 8 e le 9 volte il TM				2						45%	45%		37%
Oltre le 9 volte il TM Oltre 10 volte il TM	75% ¹	0%	75%	75% ²	75%	0	%	€ 13,08	45%	40%	40%	75%	37% ⁴ 32% ⁵

^{**}Indica che la rivalutazione si applica su fasce complessive di importo

Come si può notare nella tabella dal 2022, con la scadenza del periodo transitorio, era tornata la rivalutazione per scaglioni d'importo (cioè progressiva) e le pensioni dovevano essere indicizzate all'inflazione secondo la disciplina prevista dalla legge 388/2000 sia in termini di importo sia di meccanismo di calcolo.

Ciò doveva significare un adeguamento della perequazione in misura piena, cioè al 100% dell'inflazione, per la quota di pensione fino a 4 volte il trattamento minimo; al 90% per la quota compresa tra 4 e 5 volte il trattamento minimo; al 75% per la quota superiore a 5 volte il minimo, ma questo nuovo corso ha avuto vita breve.

Il Governo a guida Meloni, - **vedasi tabella Circolare INPS 2023/2024** -, con la legge n. 197/2022 ha ripristinato, per il biennio 2023-2024, la rivalutazione sull'importo complessivo del trattamento, introducendo nuovi scaglioni, ed il modulo di perequazione (art. 1, co. 235 della legge n. 197/2022) nel modo seguente:

- 100% per i trattamenti pensionistici sino a quattro volte il Tm;
- 85% per i trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il Tm:
- 53% per i trattamenti pensionistici compresi tra cinque e sei volte il Tm;
- 47% per i trattamenti compresi tra sei e otto volte il Tm;
- 37% per i trattamenti compresi tra otto e dieci volte il Tm;
- 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il Tm.

¹⁾ Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997); 2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07); * Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinamento" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013; 3) sugli assegni non superiori al TM è riconosciuta per l'anno 2023 una rivalutazione straordinaria e temporanea dell'1,5% (6,4% per i pensionati con un'età pari o superiore a 75 anni) e del 2,7% per il 2024; 4) sino a 10 volte il TM; 5) oltre le 10 volte PensioniOggi.it

Tabella rivalutazione circolare INPS n.20 del 10/02/2023

Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l'anno 2023.

Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi			
			da	а	Importo garanzia	
Fino a 4 volte il TM	100	7,300%	-	2.101,52		
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.101,52	2.123,19	2.254,93	
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	85	6,205%	2.101,53	2.626,90		
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.626,90	2.685,97	2.789,90	
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	53	3,869%	2.626,91	3.152,28		
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.152,28	3.165,63	3.274,24	
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	3,431%	3.152,29	4.203,04		
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.203,04	4.232,91	4.347,25	
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM	37	2,701%	4.203,05	5.253,80		
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		5.253,80	5.272,53	5.395,71	
Oltre 10 volte il TM	32	2,336%	5.253,81	=		

^{*} Le Fasce di Garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Da notare che, la pensione minima anche attraverso il riconoscimento pieno del 100% dell'inflazione del 7.3, è stata rivalutata per un importo pari a 38,35 euro e per gli assegni non superiori al trattamento minimo la legge n. 197/2022 ha previsto una **rivalutazione straordinaria** dell'1,5% (6,4% per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni) nell'anno 2023 e del 2,7% nell'anno 2024.

Gli effetti però sono **transitori**, cesseranno di trovare efficacia rispettivamente il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2024.

La rivalutazione effettiva

Sulle fasce di rivalutazione esposte in tabella bisogna applicare il tasso di inflazione annua. Dalla moltiplicazione del tasso di inflazione per le fasce di rivalutazione si ottiene, pertanto, il **tasso effettivo di rivalutazione** che ogni anno viene corrisposto negli assegni.

L'applicazione della rivalutazione, come noto, avviene ad inizio di ogni anno in via provvisoria rispetto all'inflazione dell'anno entrante ed in via definitiva rispetto a quella dell'anno precedente sulla base dei valori indicati in un decreto del ministero dell'economia adottato a metà novembre.

Il <u>decreto ministeriale 10 novembre 2022</u> ha fissato il tasso di inflazione definitivo per il 2022 in misura **pari allo 1,9%** (rispetto all'1,7% comunicato in via previsionale l'anno precedente) ed ha fissato quello provvisorio 2023, relativo ai primi 9 mesi del 2022, in misura pari al **7,3%.**

A regime, pertanto, gli aumenti **nel 2023** sono contabilizzati rispetto ai valoro indicati dall'art. 1, com.235 della legge n. 197/2022, come sopra riportati.

Si rammenta, infine, che per contenere gli effetti della crescente inflazione il Dl n. 115/2022 aveva riconosciuto <u>un anticipo della rivalutazione</u> in misura pari al 2% dal **1° ottobre 2022** per gli assegni non superiori a 2.692€ lordi al mese e l'<u>anticipo del conguaglio</u> dello 0,2% dal 1° novembre 2022.


Tabella calcolo del meccanismo automatici delle pensioni - art. 1, co. 235 della legge n. 197/2022 - Legge di bilancio 2023

								-						
Importi lordo in go dimento 2022 - fasce Trattamento minimo - TM a 10 volte il TM	Inflazione programmata 2022	Inflazione definita dal Governo Meloni	Perequazione con scaglioni vecchio regime - L.160/2019 (art.34 - L.448/1998	Perequazioni applicate con nuovi scaglioni - Governo Meloni	coeff. Riferiti al vecchio regime	coeff. Applicati dal Governo Meloni	Aumenti mensili con vecchio coefficiente	Aum neti mensili con coefficienti - Governo Meloni	Pensione Rivalutata con coefficiente precedente	Pensione rivalutata con coefficienti Governo Meloni	Differenze mensili tra vecchi e nuovi scaglioni	Ipotesi di pensioni rivalutate con inflazione programmata 2022 8,1%	Ipotesi di pensioni rivalutate Secondo inflazione relare presiste da USB tra il 13/15%	
importo lordo - TM / 4 volte												8,10%	13% 15%	
525,38 €	8,1	7,3	100	100	7,3	7,3	38,35€	38,35 €	563,73€	563,73 €	0,00	567,94 €	593,68 €	604,19 €
2.101,52 €	8,1	7,3	100	100	7,3	7,3	153,41 €	153,41 €	2.254,93 €	2.254,93 €	0,00	2.271,74 €	2.374,72 €	2.416,75 €
importo 4/5 volte il TM														
2.103,00 €	8,1	7,3	90	85	6,6	6,2	138,17€	130,49 €	2.241,17€	2.233,49 €	-7,68	2.273,34 €	2.376,39 €	2.418,45 €
2.626,90 €	8,1	7,3	90	85	6,6	6,2	172,59€	163,00 €	2.799,49 €	2.789,90 €	-9,59	2.839,68 €	2.968,40 €	3.020,94 €
importo lordo 5/ 6 volte TM	8,1	7,3												
2.628,00 €	8,1	7,3	75	53	5,5	3,9	143,88€	101,68 €	2.771,88 €	2.729,68 €	-42,21	2.840,87 €	2.969,64 €	3.022,20 €
3.152,28 €	8,1	7,3	75	53	5,5	3,9	172,59€	121,96 €	3.324,87 €	3.274,24 €	-50,63	3.407,61 €	3.562,08 €	3.625,12 €
importo lordo 6/8 volte TM														
3.153,00 €	8,1	7,3	75	47	5,5	3,4	172,63€	108,18 €	3.325,63€	3.261,18 €	-64,45	3.408,39 €	3.562,89 €	3.625,95 €
4.203,04 €	8,1	7,3	75	47	5,5	3,4	230,12€	144,21 €	4.433,16€	4.347,25 €	-85,91	4.543,49 €	4.749,44 €	4.833,50 €
importo lordo 8/10 volte TM														
4.204,00 €	8,1	7,3	75	37	5,5	2,7	230,17€	113,55 €	4.434,17 €	4.317,55 €	-116,62	4.544,52 €	4.750,52 €	4.834,60 €
5.253,80 €	8,1	7,3	75	37	5,5	2,7	287,65€	141,91 €	5.541,45 €	5.395,71 €	-145,74	5.679,36 €	5.936,79 €	6.041,87 €
importo lordo oltre 10 volte TM														
5.255,00 €	8,1	7,3	75	32	5,5	2,3	287,71€	122,76 €	5.542,71€	5.377,76 €	-164,95	5.680,66 €	5.938,15 €	6.043,25 €
5.779,18 €	8,1	7,3	75	32	5,5	2,3	316,41 €	135,00 €	6.095,59 €	5.914,18 €	-181,41	6.247,29 €	6.530,47 €	6.646,06 €

PER LA VERIFICA DELLE PENSIONI RIVALUTE, ABBIAMO FATTO UN CALCOLO RISPETTO ALL'INFLAZIONE DEFINITA DAL GOVERNO MELONI - 7,3% - ED AI RELATIVI SCAGLIONI - 100/85/53/47/37/32 - IN LUOGO DA QUELLI PREVISTI DAL PRECEDENTE GOVERNO - 100/90/75 - PRENDENDO A RIFERIMENTO LE PENSIONI LORDE RIFERITE AL MESE DI SETTEMBRE 2022... ABBIAMO ANCHE FATTO DELLE PROIEZIONI IN RELAZIONE ALL'INFLAZIONE PROGRAMMATA PER IL 2022 - 8,1% - ED A QUELLA REALE, CHE NOI DI USB DICIAMO SI ATTESTI TRA IL 13/15%... SI POTRA' NOTARE L'AUMENTO MENSILE E L'IMPORTO LORDO MENSILE RIVALUTATO TRA IL VECCHIO SCAGLIONE - COIONNA 4 - E QUELLO DEL GOVERNO MELONI - COIONNA 5 - ... SI POTRA NOTARE, ALTRESI, LA DIFFERENZA TRA I VECCHI SCAGLIONI E QUELLI APPLICATI DAL GOVERNO MELONI

Schema - Adeguamento perequativo delle pensioni 2023-

A fronte di una prima proposta inflattiva dell'8,1% (Governo Draghi) il Governo Meloni ha ridotto il valore dell'inflazione al 7.3% ed ha introdotto 6 fasce – 100/85/53/47/37/32 – che portano ad un riconoscimento pari all'iniziale 7,3% fino al 2,3% dell'ultima fascia a fronte di una inflazione reale che oscilla tra il 13/15%.



Come si può notare, dalla tabella di rivalutazione elaborata dall'INPS, dalla nostra tabella di calcolo del meccanismo automatico delle perequazioni delle pensioni, e dal grafico, si evince chiaramente che il Governo Meloni, con la legge di bilancio 2023, a fronte di una prima proposta rispetto all'inflazione programmata definita dal Governo Draghi dell'8,1%, ha ridotto il valore dell'inflazione al 7,3% modificando addirittura gli scaglioni di riferimento da tre – 100/90/75, così come previsti dal D.I. 115/2022, a sei fasce -100/85/53/37/32 che, rapportate all'inflazione del 7,3%, determina una perdita netta del potere di acquisto delle Pensioni ed un risparmio di spesa, per le casse dello Stato di circa 3,3 miliardi come, peraltro, calcolato dalla Banca d'Italia, rispetto ad un reale adeguamento delle pensioni al costo della vita.

INVALIDITA' CIVILE 2023 / AUMENTO PENSIONI

Per effetto della perequazione automatica, gli assegni di tutte le prestazioni pensionistiche saranno incrementati del 7,3% come previsto dal decreto-legge recentemente firmato dal ministro dell'Economia Giorgetti.

Dunque, la pensione di invalidità civile che oggi vale 292,55 euro al mese, salirà a **313,91 euro al mese**, uno schiaffo alla povertà.

L'attacco in atto allo stato sociale deve preoccupare e non poco la platea dei pensionati, dei lavoratori e dei disoccupati, le formule di prelievo sulle pensioni sono già operanti e renderanno più poveri i pensionati italiani, non si può essere ottimisti, le certezze di ieri non possono essere quelle di oggi e meno saranno quelle del domani.

I pensionati che, in un sistema ancora basato sul welfare familiare, erano considerati fino ad oggi una risorsa per le famiglie, potrebbero presto diventare un problema per le stesse famiglie.

Sta a noi tutti scendere in piazza per conquistare nuovi spazi di contrattazione, per difendere tutto ciò che pian piano ci stanno togliendo, è un dovere la difesa dello stato sociale, ma soprattutto è un dovere difendere il diritto sacrosanto alla pensione, anche per i nostri figli, incominciamo a chiarirci le idee e lottare per pensioni degne.

Bisogna invertire questo stato di cose, non possiamo permettere che le pensioni maturate e quelle da maturare, siano terreno di conquista dei vari governi, i DEF allo studio non devono essere lo strumento per defraudare pensionati e lavoratori, per questi motivi presentiamo la proposta per la detassazione delle pensioni.

IL DOCUMENTO CONCLUSIVO SU LEGGE DI BILANCIO 2022 E SULLA PROPOSTA NAZIONALE USB PENSIONATI APPROVATO DAGLI ORGANISMI STATUTARI

USB Pensionati e la Legge di Bilancio 2023

Roma - mercoledì, 11 gennaio 2023

Documento su legge di bilancio 2023

Con questa legge di bilancio il Governo interviene sul sistema pensionistico con una serie di provvedimenti che confermano, ancora una volta, le decisioni assunte dai precedenti governi, successivamente all'approvazione delle leggi Dini e Fornero.

Si tratta, ancora una volta, di una riforma di tipo parametrale, limitata alla parziale modifica di alcuni requisiti, che rinuncia a mettere mano all'intero sistema uscito dalle riforme Dini e Fornero con la modifica strutturale sia del diritto che della misura.

Ancora una volta le future generazioni, penalizzate nei bassi salari, dovranno fare i conti con le tabelle sull'aspettativa di vita e con il sistema contributivo, che determinano già oggi pensioni da fame.

Il Governo continua con l'impegno di attenuare gli effetti della riforma Fornero, senza tuttavia abrogarla, limitandosi all'introduzione sperimentale ed alla parziale modifica delle forme di flessibilità in uscita dal lavoro, senza intervenire contemporaneamente con una revisione del meccanismo dell'aspettativa di vita e della modalità di calcolo contributivo.

L'unico intervento sulla misura è il cosiddetto adeguamento automatico delle pensioni al valore dell'inflazione con il quale, ancora una volta, si è fatto cassa con le risorse del sistema pensionistico, ridefinendo in perdita il valore delle pensioni in essere, con la modifica delle fasce di indicizzazione, il semplice adeguamento delle pensioni al costo della vita.

Un costo della vita che è stato fissato dal ministro del tesoro al 7,3% ma che nella realtà ha ormai raggiunto il 12%, differenza che potrà forse essere recuperata con l'adeguamento del 2024, ma rappresenta ora un chiarissimo impoverimento delle pensioni, con l'immediata perdita secca del potere di acquisto.

Le tabelle dell'Istat riferite al 2018, fissano al 36,3% il numero dei pensionati che riceve ogni mese meno di 1.000 euro lordi, ed il 12,2% che non supera i 500,00 euro.

L'adozione dei nuovi parametri 62 anni di età e 41 di contribuzione, la cosiddetta quota 103, presenta ancora le stesse incongruenze delle precedenti quote 100 e 102, e conferma la linea di continuità sul sistema pensionistico dei precedenti governi.

Si tratta di un intervento limitato ad evitare il gradone che si sarebbe venuto a creare con la fine di quota 102, ed il perdurare della legge Fornero, così come accadde con l'esaurirsi di quota 100, con la riformulazione ormai di prassi di nuove condizioni di flessibilità in via sperimentale, rinunciando ad una riforma complessiva.

Si utilizzano le risorse del sistema previdenziale come copertura per la defiscalizzazione dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende, per favorire le nuove assunzioni, in collegamento anche con l'intervento di abrogazione del reddito di cittadinanza.

Si toglie il reddito di cittadinanza a chi non riesce a trovare lavoro o trova lavori con salario da fame, e si regala la decontribuzione alle imprese.

Si rinnova, con il cosiddetto cuneo fiscale, la partita di giro tra aumento salariale e trasferimento parziale dei contributi previdenziali dovuti dal lavoratore nella retribuzione, con effetti assolutamente risibili sugli importi.

Incomprensibile lo stravolgimento della cosiddetta opzione donna che ne esce devastata anche attraverso l'aggancio ideologico e strumentale alla maternità.

Niente in favore di un minor prelievo fiscale sulle pensioni che ha ormai raggiunto complessivamente i 60 miliardi annui; niente su temi quali la revisione della reversibilità o l'immediato riconoscimento del TFR/TFS, anche attraverso il fondo di garanzia dell'INPS.

Ancora una volta un'occasione mancata.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti com. 281.

"In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"

Esonero versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro com. 294.

"Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza. (..)"

Confermando la volontà di intervenire sulla cancellazione del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2023, assumeranno i percettori del reddito con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.

Sottolineata la partita di giro e la scarsa incidenza sulle retribuzioni dei lavoratori con l'esonero del versamento pari al 2% della quota contributiva a loro carico ai fini previdenziali com.281, ben più rilevante è il mancato versamento contributivo previsto al com.294, relativo al sostanzioso beneficio in favore dei datori di lavoro, con l'esenzione totale dei contributi previdenziali.

Due scelte che inevitabilmente comporteranno un aggravio sul bilancio previdenziale.

Il costo del mancato versamento dei contributi si accolla, anche in prospettiva, al sistema pensionistico nel suo complesso, trovando già oggi una prima parziale copertura finanziaria attraverso la revisione a ribasso delle fasce di indicizzazione di rivalutazione automatica delle pensioni.

Intervento che la Banca d'Italia ha stimato in un risparmio di ben 3,3 miliardi di euro.

Si fa cassa ancora una volta con le risorse previdenziali.

OPZIONE DONNA

com. 292.

Cambiano i requisiti previsti dalla previgente normativa. (DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4). Il diritto al trattamento pensionistico non si raggiunge più con 35 anni di contributi e 58 anni di età (59 per le lavoratrici autonome), ma con una contribuzione pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due, requisiti che devono essere posseduti entro il 31/12/2022.

Inoltre, a tali requisiti si aggiungono delle condizioni:

assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (c.d. caregiver);

avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);

essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Un provvedimento che stravolge completamente il meccanismo rispetto a quanto previsto in precedenza, avendo modificato in aumento l'età di pensionamento con l'aggancio alla maternità per abbassare il requisito e ponendo alcune condizioni, che non erano presenti prima, che fanno assomigliare tale provvedimento alla cosiddetta Ape sociale, facendone quasi un doppione.

Resta fermo, inoltre, il principio che chiunque acceda a tale modalità di uscita riceverà un rateo pensionistico calcolato su tutta l'anzianità lavorativa con il sistema contributivo, ovvero con una perdita di circa il 40/45% rispetto alla retribuzione.

Quindi, visti i bassi salari, una pensione da fame.

APE SOCIALE

com. 288

Viene confermata la precedente normativa.

È un'indennità corrisposta a chi ha raggiunto i 63 anni di età e versato almeno 30 anni di contributi o 36 nel caso di addetti ad attività gravose. Condizioni che per le donne si riducono di 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni.

Insieme a tali requisiti ci sono poi una serie di condizioni collegate tra cui:

- Chi si trova in disoccupazione per licenziamento collettivo, per dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ed ha smesso di ricevere da almeno tre mesi l'indennità di disoccupazione;
- Chi assiste da oltre 6 mesi un congiunto (coniuge, partner unito civilmente, parente con handicap grave) convivente o affine entro il 2° grado;
- Chi ha svolto un'attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi 7 o almeno 7 negli ultimi 10.

L'importo dell'indennità è pari a quello della pensione, che sarebbe spettata al momento della domanda di ape sociale fino ad un massimo di 1.500 euro.

L'indennità spetta fino al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni) ed in quel momento sarà necessario presentare domanda di pensione.

TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile)

L'intervento legislativo consente, in via sperimentale e solo per il 2023, di anticipare l'uscita ad un'età anagrafica di 62 anni e anzianità contributiva di 41 anni.

I requisiti devono essere raggiunti entrambi.

Una disposizione che ripropone lo stesso errore presente in quota 100 e 102.

Anche in questo caso chi dovesse maturare entro dicembre 2023 solo 40 anni di contribuzione e 63 anni di età, pur avendo raggiunto quota 103 e superato il requisito anagrafico richiesto, non potrà accedere alla pensione anticipata prevista nella nuova norma non avendo ancora maturato i 41 anni di contribuzione.

Si conferma definitivamente la quota dei 41 anni di contribuzione come requisito pensionistico, già presente nella "legge Fornero" che per altro, senza alcun vincolo con l'età anagrafica, consente già alle donne l'uscita anticipata con un'anzianità contributiva a 41 anni e 10 mesi.

La flessibilità introdotta sperimentalmente solo per il 2023, appare quindi più favorevole solo per gli uomini, rispetto al requisito contributivo dei 42 anni e 10 mesi previsto dalla legge Fornero, ma vincola anche in questo caso l'uscita al possesso dei 62 anni di età che la Fornero non prevede.

Chi uscirà secondo la nuova norma riceverà un importo pensionistico non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per tutto il periodo relativo alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto sarebbe maturato appunto con la "legge Fornero", termine dal quale sarà riconosciuto il trattamento spettante all'uscita ordinaria.

Con questa ulteriore sperimentazione, dopo quota 100 e 102, non viene abrogata la "legge Fornero" e si conferma l'età anagrafica di 67 anni come requisito per il pensionamento, insieme con la sua revisione periodica in funzione dell'aspettativa di vita che anche nella nuova tabella per il 2023 e 2024 individua in 71 anni il tetto per la definizione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo utili per il calcolo dell'importo della pensione.

Argomento che non viene affatto toccato dall'intervento del governo.

RINUNCIA ALL'ACCREDITO CONTRIBUTIVO (incentivo al trattenimento al lavoro) com.286

I lavoratori dipendenti che, trovandosi nella condizione di poter accedere alla pensione anticipata flessibile, rimangono al lavoro possono rinunciare al versamento a proprio carico dell'accredito contributivo verso l'INPS e vedersi riconosciuto tale importo in busta paga

"(..)la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore."

Anche in questo caso, come nei precedenti commi 281 e 294 si tratta di una partita di giro, con il mancato versamento dei contributi ai fini previdenziali che viene trasferito ora nella retribuzione, operazione che rischia di doversi scontare successivamente sull'importo del futuro trattamento pensionistico.

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI com.309

L'indicizzazione automatica della pensione al costo della vita si realizza con una profonda revisione del meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni.

Con tale intervento è stato modificato il sistema approvato con la legge 27 dicembre 2019 n.160 che prevedeva tre scaglioni

nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo

<u>Il nuovo automatismo</u> varato con la legge di bilancio appena approvata prevede invece sei scaglioni attribuendo a ciascuno la percentuale di riconoscimento del valore dell'inflazione fissata al 7,3 dal ministro del tesoro.

Le pensioni inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo si vedono riconosciuto il 100% del valore dell'inflazione.

Le pensioni comprese tra quattro e cinque volte il minimo perdono un 5% passando dal 90% all'85%

Per quelle ricomprese tra 5 e 6 volte il minimo si passa dal 75 % al 53%

Per quelle ricomprese tra 6 e 8 volte il minimo dal 75% al 47%

Per quelle ricomprese tra 8 e 10 volte il minimo dal 75% al 37%

Per quelle superiori a 10 volte il minimo dal 75% al 32%

La perdita è evidente per tutti ma in particolare per quelle pensioni ricomprese tra 5 e 8 volte la pensione minima (tra 2.626,9 e 4.203,04 lordi).

La perdita complessiva ha fatto dire alla Banca d'Italia che il Governo ottiene un risparmio di circa 3,3 miliardi sull'adeguamento delle pensioni al costo della vita, per cui anche questa legge di bilancio, non modificando affatto la "legge Fornero", finisce per fare cassa ancora una volta sulle pensioni.

Si deve sottolineare che non stiamo parlando di un aumento delle pensioni ma solo del loro adeguamento al costo della vita che per alcuni sarà pari ad una percentuale ridotta rispetto a quella fissata dallo stesso ministro del tesoro, che già di per sé risulta sottostimata rispetto a quella reale.

Di fatto, senza alcuna rispondenza al ben più alto costo della vita, si stabilisce una perdita del potere di acquisto delle pensioni a partire da quelle appena superiori a quattro volte il trattamento minimo

Rimane assolutamente senza risposta un vero intervento sulle pensioni minime per le quali l'aumento automatico produrrà un incremento a regime di soli **38.35 euro.**

L'aumento una tantum a 597,33 previsto al com.310 dovrebbe inoltre far indignare ancora di più, visto che tale incremento è riconosciuto solo per il 2023 e solo per gli ultrasettantacinquenni.

Ulteriore rivalutazione per gli anni 2023 e 2024 "AUMENTO A SEICENTO EURO" com.310

"Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024."

Oltre alla modifica del meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni il governo ha deciso di intervenire per aumentare il valore delle pensioni minime inferiori o pari al trattamento minimo (525,38) solo per gli anni 2023 e 2024, riconoscendo per il 2023 un ulteriore quota percentuale di rivalutazione pari a 1,5% elevati a 6,4% per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni e di 2,7 % per l'anno 2024, rispetto al valore del trattamento minimo in vigore prima dell'applicazione delle nuove disposizioni.

L'aumento del 6,4 delle pensioni minime valido solo per gli ultrasettantacinquenni e solo per l'anno 2023 porta il valore della pensione minima a 597,33 euro (le famose pensioni a seicento euro di cui hanno parlato alcune forze politiche della maggioranza).

Valori assolutamente inaccettabili, che si limitano a mantenere solo una parzialissima difesa del potere di acquisto, rispetto al reale costo della vita.

Rinunciando ad una vera rivalutazione che dovrebbe far parte di una più complessiva riforma del sistema pensionistico.

Di fronte a tali interventi trovano ancora più ragione e forza le nostre proposte di revisione dell'intero sistema pensionistico, decise con il congresso e definite nella piattaforma USB Pensionati.

USB Pensionati

CAMPAGNA NAZIONALE USB PENSIONATI

PUNTI ESSENZIALI DELLA PIATTAFORMA RIVENDICATIVA

- 1. Aumento a 1.000,00 euro netti mensili della pensione minima, erogata per 13 mensilità.
- 2. Detassazione delle pensioni alla media europea al 12 max 13%.
- **3.** Detrazione fiscale delle Pensioni, per i redditi da pensione fino a 50.000 euro, no tax area fino a 20.000 euro.
- **4.** Estensione del Trattamento Integrativo ai Pensionati (ex-Bonus Renzi) così come per i lavoratori attivi. Questa forma di defiscalizzazione ha penalizzato fortemente i pensionati nel momento del pensionamento, non riconoscendo tale beneficio fiscale in particolare per coloro che percepiscono la pensione al di sotto della soglia dei 15 mila euro.
- 5. Reversibilità per le famiglie mono reddito. La pensione, deve essere erogata al coniuge superstite ed agli eredi nella stessa misura di quella percepita dal coniuge defunto, modulando l'importo secondo gli scaglioni di cui al D.I. 115/2022 Art.21.
- 6. TFR (Trattamento di fine rapporto) e TFS (Trattamento di fine servizio). Tempi di erogazione, massimo tre mesi sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici; ricorso immediate al Fondo di garanzia dell'INPS per i lavoratori delle Aziende in stato fallimentare.
- 7. Modifica del calcolo delle future pensioni per fissare a 1.000,00 euro netti mensili il valore di una pensione minima di base, erogata per 13 mensilità, e 5.000,00 euro netti mensili come tetto alla pensione massima.
- 8. Assistenza domiciliare gratuita garantita all'anziano e percorsi sanitari agevolati in Pronto Soccorso e Ambulatori Ospedalieri Pubblici e Privati Convenzionati; Apertura di vertenze territoriali con le istituzioni locali sulla condizione dell'anziano e sulla cosiddetta "silver economy", a partire dall'istituzione della figura del garante dei diritti dell'anziano, e del "geriatra di famiglia";
- 9. Diritto all'abitare.

ANALISI DELLA PROPOSTA E DELLA PIATTAFORMA 1- AUMENTO DELLE PENSIONI

Aumento di TUTTE le Pensione minime a 1.000 euro NETTI mensili, per 13 mensilità.

Insieme ad un vero intervento sul sistema pensionistico e sulla modifica di calcolo per le pensioni future, a cui si rimanda nel capitolo specifico, la USB pensionati ritiene assolutamente necessario aumentare il valore della pensione minima a 1.000,00 euro netti mensili, per 13 mensilità, recuperando le risorse dall'evasione fiscale e contributiva, e dalla tassazione dei grandi capitali.

2- DETASSAZIONE

Detassazione delle pensioni alla media europea al 12 max 13%

Si richiama quanto proposto con opuscolo elaborato nel 2018:

"MAI PIU' BUGIE SULLE PENSIONI"

La proposta U S B interviene modificando le attuali aliquote riducendo le differenze tra loro, introducendo una quota esente per tutti e fissando il valore minimo e massimo degli importi netti delle pensioni. Oltre il valore massimo degli importi netti delle pensioni - 5.000, 00 Euro, si continuano ad applicare le aliquote vigenti

Alcune considerazioni sul SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO

Le pensioni in atto sono tassate sulla base di 4 aliquote fiscali comprese tra il 23% ed il 43% a fronte di una tassazione decisamente inferiore in altri paesi UE.

Abbiamo già avuto modo di dire, guardando con attenzione il bilancio dell'INPS, che il prelievo fiscale sulle pensioni in essere è pari ad oltre 50 miliardi l'anno di Irpef nazionale a cui si devono aggiungere ulteriori 4 miliardi di addizionale Irpef regionale e comunale.

Prelievo fiscale che, insieme alla separazione dall'assistenza, riduce di oltre la metà la vera spesa pensionistica, ed il conseguente impatto percentuale sul PIL anche nel confronto con i paesi UE.

Oltre alla riduzione dei coefficienti di prelievo fiscale, è possibile poi ipotizzare una diversa modalità di intervento attraverso l'ampliamento della no-tax area.

3- DETRAZIONE

Prosegue inesorabile la strada verso lo smantellamento della funzione sociale e redistributiva del Fisco.

Dopo la riforma fiscale del governo Draghi che riduceva le aliquote Irpef da 5 a 4, agevolando il segmento medio alto (ovvero chi guadagna dai 55.000 euro in su) è ora la volta della riforma fiscale del governo Meloni.

Dopo l'estensione della flat tax ai redditi dei lavoratori autonomi fino a 85.000 euro, dopo la truffa del taglio del cuneo fiscale che, a fronte di una emergenza salariale senza precedenti, ha portato nelle tasche dei lavoratori dipendenti dai 20 ai 30 euro mensili in più, è ora la volta dell'annunciata riforma fiscale che è stata varata dal Consiglio dei Ministri e che interviene principalmente su tre aspetti:

ulteriore riduzione degli scaglioni e delle aliquote Irpef; revisione dell'Ires; abolizione dell'Irap.

Sul fronte della riduzione degli scaglioni Irpef, contrariamente a quanto è stato fatto per la perequazione delle Pensioni rivedendo gli scaglioni da tre a sei, il Governo Meloni ha varato la riforma fiscale riducendo ulteriormente le attuali aliquote da 4 a 3 e di cui circolano due ipotesi, le quali e comunque, sottendono ad emanazioni di legge attuative della stessa riforma fiscale, avendo come obbiettivo comune di accorpare i due scaglioni centrali (redditi da 15mila a 28mila euro con aliquota Irpef attualmente al 25% e da 28mila a 50mila euro con aliquota attualmente al 35%).

Oggi, come è noto, le fasce Irpef sono quattro: il 23% fino a 15mila euro, il 25% da 15mila a 28mila euro, il 35% da 28mila a 50mila euro e il 43% oltre questa.

Nella prima ipotesi di riforma resterebbe l'aliquota al 23% per i redditi fino a 15mila euro, poi ci sarebbe uno scaglione del 27% fino a 50 mila euro e un'imposta al 43% per i redditi oltre i 50mila euro.

In questo caso i vantaggi reali si avvertirebbero solo per i redditi superiori ai 34 mila euro perché al di sotto di questa soglia si finirebbe addirittura per pagare di più rispetto ad oggi.

Nella seconda ipotesi, il primo scaglione si fermerebbe a quota 28mila euro con un'aliquota al 23%.

Il secondo scaglione arriverebbe a 50mila euro con un'Irpef al 33% mentre, al di sopra di questa soglia, resterebbe ferma l'attuale Irpef al 43%: in questo caso i risparmi sarebbero distribuiti su tutte le fasce di reddito, sia pure con vantaggi in termini assoluti superiori per chi quadagna di più.

In sostanza e nei termini concreti i maggiori vantaggi sarebbero, sempre e comunque, in capo ai redditi più alti mentre per i redditi medio bassi, a seconda ogni tipo di ipotesi, l'operazione potrebbe essere svantaggiosa o risibile in termini di risparmio di imposte

Sul fronte Irap (già ridotta dal precedente Governo) si punta alla sua totale abolizione con tutto quello che ne conseguirebbe per il già martoriati sistemi sanitario nazionale e scolastico.

Infine, ciliegina sulla torta, riduzione dell'attuale aliquota Ires al 24 percento (una vera e propria flat tax per le imprese) per le aziende che investono in sviluppo e beni strumentali:

l'ennesima conferma di un sistema fiscale smaccatamente pro-impresa. prevedendo il concordato fiscale che stabilizza l'evasione complessiva.

Il segno marcatamente regressivo di tale progetto di riforma è evidente ed ancora una volta viene confermata la principale causa di iniquità sociale del nostro sistema fiscale: l'elevata aliquota media pagata dai redditi medio bassi e la scarsa distanza tra questa e quella pagata da chi percepisce redditi elevatissimi.

Proposta USB pensionati riduzione pressione fiscale per i redditi di pensione fino a 50.000 euro no tax area fino a 20.000 euro

La USB pensionati propone, una riduzione della pressione fiscale sui redditi da pensione, garantendo uno standard di vita dignitoso al pensionato, oltre che a elevare le pensioni minime a mille euro mensili.

Considerato che le pensioni sono assoggettate a tassazione IRPEF con l'applicazione delle stesse aliquote previste per tutti i cittadini, questa previsione intervie in modifica agli importi delle detrazioni previste dal 3° comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/83 (TUIR).

Pertanto, partendo dal presupposto di ampliare la "no tax area", ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l'Irpef, a € 20.000,00, sono stati poi proporzionalmente modificati gli importi delle detrazioni previste dal 3° comma dell'art. 13 del TUIR, come riportato nella successiva tabella.

Il sistema previdenziale pubblico è oggetto, ormai da anni, di campagne allarmanti sulla sua sostenibilità finanziaria aventi lo scopo di rendere popolari tagli consistenti alle pensioni erogate ed a quelle future.

Non solo viene teorizzata la mancanza di tenuta del sistema, smentita dall'intervento del ministro Savona in parlamento, ma si dipingono i pensionati come privilegiati e scippatori del futuro delle nuove generazioni. Il tentativo di innescare il conflitto generazionale è sempre presente e costantemente alimentato.

Come se tutto questo non bastasse, le pensioni vengono tassate equiparandole al reddito da lavoro dipendente.

Appare evidente, alla luce dei contenuti della manovra fiscale del Governo meloni, che la Flat tax non si realizzerà certamente per i pensionati, ma solo per le partite IVA - Commercialisti; Avvocati; Ingegneri; Liberi professionisti; etcc., con un reddito fino a 80 mila euro, con aliquota fissa al 15%, ben al disotto dell'aliquota minima per lavoratori e pensionati ora fissata al 23%.

Sistema detrazioni

- a) 4.700 euro, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.714 euro anche per periodi di corresponsione della pensione inferiori all'anno:
- b) 1.683 euro, aumentata del prodotto di € 3.017 per il coefficiente corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 28.000 euro (ESEMPIO DI CALCOLO con Reddito complessivo (RC) pari a 25.000 euro: 1683 + [3.017 x (28.000 25.000 : 8.000)] = 1683 + (3.017 x 0,375) = 1683 + 1.131,37= 2.814,37);
- c) 1.683 euro, moltiplicata per il coefficiente corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro
- d) (ESEMPIO DI CALCOLO con Reddito complessivo (RC) pari a 35.000 euro: 1.683 x (50.000 35.000 : 22.000) = 1.683 x 0,681 = 1.146,12).

Per le pensioni oltre i 50.000 Euro il prelievo fiscale rimane quello attuale

	Redditi	Detrazioni art. 13, comma 3 e 3-bis del		razioni proposte I sindacato USB	me	nsione netta	m	Pensione netta		Beneficio mensile in termini di
		TUIR				tassazione	sindacato USB		stipendio netto	
€	3.000,00	€ 1.665,38	€	2.990,00	€	898,11	€	1.000,00	€	101,89
€	14.000,00	€ 1.601,03	€	3.220,00	€	952,39	€	1.076,92	€	124,54
€	15.000,00	€ 1.536,67	€	3.450,00	€	1.006,67	€	1.153,85	€	147,18
€	16.000,00	€ 1.472,31	€	3.700,00	€	1.059,41	€	1.230,77	€	171,36
€	17.000,00	€ 1.407,95	€	3.950,00	€	1.112,15	€	1.307,69	€	195,54
€	18.000,00	€ 1.343,59	€	4.200,00	€	1.164,89	€	1.384,62	€	219,72
€	19.000,00	€ 1.279,23	€	4.450,00	€	1.217,63	€	1.461,54	€	243,91
€	20.000,00	€ 1.214,87	€	4.700,00	€	1.270,37	€	1.538,46	€	268,09
€	21.000,00	€ 1.150,51	€	4.322,88	€	1.323,12	€	1.567,14	€	244,03
€	22.000,00	€ 1.086,15	€	3.945,75	€	1.375,86	€	1.595,83	€	219,97
€	23.000,00	€ 1.021,79	€	3.568,63	€	1.428,60	€	1.624,51	€	195,91
€	24.000,00	€ 957,44	€	3.191,50	€	1.481,34	€	1.653,19	€	171,85
€	25.000,00	€ 893,08	€	2.814,38	€	1.534,08	€	1.681,88	€	147,79
€	26.000,00	€ 878,72	€	2.487,25	€	1.590,67	€	1.714,40	€	123,73
€	27.000,00	€ 814,36	€	2.110,13	€	1.643,41	€	1.743,09	€	99,67
€	28.000,00	€ 750,00	€	1.733,00	€	1.696,15	€	1.771,77	€	75,62
€	29.000,00	€ 715,91	€	1.656,50	€	1.743,53	€	1.815,88	€	72,35
€	30.000,00	€ 636,36	€	1.530,00	€	1.787,41	€	1.856,15	€	68,74
€	31.000,00	€ 604,55	€	1.453,50	€	1.834,97	€	1.900,27	€	65,30
€	32.000,00	€ 572,73	€	1.377,00	€	1.882,52	€	1.944,38	€	61,87
€	33.000,00	€ 540,91	€	1.300,50	€	1.930,07	€	1.988,50	€	58,43
€	34.000,00	€ 509,09	€	1.224,00	€	1.977,62	€	2.032,62	€	54,99
€	35.000,00	€ 477,27	€	1.147,50	€	2.025,17	€	2.076,73	€	51,56
€	36.000,00	€ 445,45	€	1.071,00	€	2.072,73	€	2.120,85	€	48,12
€	37.000,00	€ 413,64	€	994,50	€	2.120,28	€	2.164,96	€	44,68
€	38.000,00	€ 381,82	€	918,00	€	2.167,83	€	2.209,08	€	41,24
€	39.000,00	€ 350,00	€	841,50	€	2.215,38	€	2.253,19	€	37,81
€	40.000,00	€ 318,18	€	765,00	€	2.262,94	€	2.297,31	€	34,37
€	41.000,00	€ 286,36	€	688,50	€	2.310,49	€	2.341,42	€	30,93
€	42.000,00	€ 254,55	€	612,00	€	2.358,04	€	2.385,54	€	27,50
€	43.000,00	€ 222,73	€	535,50	€	2.405,59	€	2.429,65	€	24,06
€	44.000,00	€ 190,91	€	459,00	€	2.453,15	€	2.473,77	€	20,62
€	45.000,00	€ 159,09	€	382,50	€	2.500,70	€	2.517,88	€	17,19
€	46.000,00	€ 127,27	€	306,00	€	2.548,25	€	2.562,00	€	13,75
€	47.000,00	€ 95,45	€	229,50	€	2.595,80	€	2.606,12	€	10,31
€	48.000,00	€ 63,64	€	153,00	€	2.643,36	€	2.650,23	€	6,87
€	49.000,00	€ 31,82	€	76,50	€	2.690,91	€	2.694,35	€	3,44
€	50.000,00	€ -	€	-	€	2.738,46	€	2.738,46	€	-

4- Estensione del Bonus Integrativo ai Pensionati (ex-Bonus Renzi)

È noto a tutti i pensionati che, in costanza di lavoro attivo, percepivano il Bonus Renzi di euro 80 poi chiamato Bonus Integrativo e passato a euro 100.

Quindi i lavoratori andati in pensione negli ultimi 10 anni, non solo hanno dovuto subire il non rinnovo di ben tre contratti nazionali di lavoro, perciò nessun adeguamento retributivo, ma sono andati in pensione anche perdendo il Bonus Integrativo di 80/100 euro.

USB rivendica l'introduzione del Trattamento Integrativo, anche per le pensioni, così come stabilito dal DL n. 18/2020, Decreto "Cura Italia"

5- Reversibilità agli eredi Revisione delle norme

Nelle famiglie monoreddito, il coniuge superstite deve percepire la pensione di reversibilità non al 60% come attualmente previsto, ma nella misura di quella percepita dal coniuge defunto, con una modulazione secondo il dettato normativo - D.L. 115/2022, Art. 21 - che doveva essere applicato per la perequazione automatica delle pensioni, consentendo alla famiglia di conservare un tenore di vita dignitoso.

In concreto:

- il 100% per le pensioni fino a 4 volte il TM e cioè: soglia ad Euro 2.254,93;
- Il 90% per le pensioni tra le 5 /6 volte il TM e cioè: soglia ad Euro 3.382,40;
- Il 75% per le pensioni oltre 6 volte il TM e cioè; oltre la soglia di Euro 3.383,00.

6 - TFR (Trattamento di fine rapporto) e TFS (Trattamento di fine servizio)

Sottolineato che il TFR è salario differito e che tutti i dipendenti pubblici assunti dal 2001, sono passati dal regime del TFS a quello del TFR, con le relative perdite economiche, sulla base di un accordo sottoscritto in sede ARAN da CGIL,CISL,UIL, si deve considerare che tra i lavoratori pubblici e i dipendenti privati rimangono ancora profonde differenze, come la possibilità di chiedere un anticipo, consentito solo ai lavoratori del privato, ed i diversi tempi di erogazione.

Nel settore privato, il TFR viene erogato massimo dopo tre mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, ma non è infrequente il caso in cui, per il fallimento dell'azienda si aspettano anni, e spesso è necessario avviare ricorsi legali.

Nel settore pubblico, dopo l'intervento dei governi Monti e Letta sia il TFS, per chi era in servizio prima del 1°gennaio 2001, che il TFR vengono erogati a distanza di 15 / 27 mesi, rispettivamente per collocamento a riposo da parte dell'amministrazione e per pensionamento volontario.

La distanza si fa ancora più rilevante per coloro che sono andati in pensione con le diverse quote (100/102/103) dovendo aspettare anche fino a 5 anni, ovvero il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dei 67 anni.

IL TFS/TFR, viene inoltre erogato a rate, una prima rata fino al massimo di 50.000,00 euro e ulteriori rate negli anni successivi.

Per ovviare a tale situazione, ma soprattutto per fare un regalo alle banche, la legge 28 marzo 2019, n. 26 ha stabilito che i dipendenti pubblici possono chiedere un "anticipo bancario", fino ad un massimo di 45.000,00 euro, pagando tuttavia un interesse che varia a seconda della banca.

Di questi giorni il provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'INPS che riconosce solo ai dipendenti pubblici collocati in pensione ed iscritti alla cassa del Fondo del Credito, la possibilità di chiedere l'anticipo totale del TFS/TFR, pagando al Fondo un interesse pari all'1%.

Rimandiamo anche in questo caso ai vari documenti della USB P.I.

Si pone allora il problema di riportare entrambe le situazioni alla previsione legislativa originaria, liquidando il TFR/TFS al massimo dopo tre mesi dall'uscita dal lavoro, con il riconoscimento degli interessi per l'eventuale ritardo.

Estendere la facoltà di chiedere anticipi anche ai dipendenti pubblici ed attivare immediatamente il Fondo di Garanzia gestito dall'INPS per garantire, in caso di regime fallimentare dell'azienda, il riconoscimento del TFR nei tempi previsti.

Per quanto riguarda il trasferimento del TFR ai Fondi Pensione rinviamo ai documenti pubblicati ed al convegno organizzato sul tema dalla USB, di cui è possibile prendere visione nel video presente nella pagina di USB Pensionati nel sito ufficiale della Federazione USB.

7- Modifica del calcolo delle Pensioni

La proposta intende superare l'attuale calcolo contributivo introdotto dalla riforma Dini, completata dalla riforma Monti Fornero, senza tornare al calcolo retributivo, anch'esso portatore di disparità viste le fortissime differenze nelle retribuzioni, introducendo un meccanismo fondato sugli anni di lavoro ed una quota riferibile al montante fiscale in considerazione del rispetto del principio di progressività.

Il sistema prende a riferimento il modello della Folkepension, definito di tipo Scandinavo nella relazione approvata dal CNEL per la revisione del sistema pensionistico già nel 1963.

Fatte salve le pensioni in essere, nel rispetto dei diritti acquisiti, si individua il valore della pensione minima di base in 1.000 euro netti mensili ed un valore di 5.000 euro netti mensili come tetto alla pensione massima, introducendo tre componenti per il calcolo dell'importo pensionistico legati all'età anagrafica, agli anni di lavoro ed alla progressività fiscale.

L'importo della pensione sarà determinato da tre quote:

Una prima quota pari a 1.000 euro, valore minimo della pensione, che si riconosce al raggiungimento dei 62 anni di età, limite del requisito anagrafico che ai fini del collocamento in quiescenza potrà essere incrementato su base volontaria, finanziata dalla fiscalità generale.

Una seconda quota, che si aggiunge al primo importo, determinata dal prodotto di un coefficiente fisso per gli anni di lavoro, compresi i periodi figurativi, fino al raggiungimento del tetto di 40 anni, limite del requisito contributivo utile al diritto a pensione senza riferimento all'età anagrafica, che potrà essere superato su base volontaria.

Una terza quota che si aggiunge alle precedenti, fino alla concorrenza del tetto massimo di pensione di 5.000 euro netti mensili, determinata da un ulteriore coefficiente fisso legato alla progressività del prelievo fiscale, con riferimento agli ultimi 5 anni, moltiplicato ancora una volta per gli anni di lavoro prestato.

L'importo finale sarà soggetto alla rivalutazione periodica, con l'individuazione di un indice determinato sulla base di "paniere" proprio della condizione di quiescenza.

Il ritorno pieno alla Previdenza obbligatori pubblica

Sin dagli anni '90 del secolo scorso, a partire dalle crisi economiche e finanziarie e seguendo una logica politica propria del liberismo capitalista sempre più spinto, rappresentato e perorato dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Unione europea, il governi succedutisi fino al 2021 con l'atto di approvazione della norma del "silenzio assenso" riferito alla cessione del TFR ai Fondi pensione, hanno dato sempre più man forte al processo di privatizzazione del sistema pensionistico.

In queste settimane con gli scioperi e le lotte dei lavoratori francesi contro la riforma pensionistica imposta da Macron riappare chiaramente l'origine comune della politica previdenziale proveniente dalla Commissione europea e dalla sua Banca Centrale.

Seguendo il ritornello del "più mercato e meno Stato" (sarebbe meglio dire più Stato per il mercato), i governi hanno insistito e rafforzato la politica dei tagli alla spesa pubblica secondo il racconto falso della insostenibilità della spesa pensionistica, che di fatto serve a incrementare unicamente il, trasferimento dei contributi da lavoro agli interessi del capitale finanziario e speculativo.

E' sulla scorta di questa filosofia economica, basata sul pareggio di bilancio, introdotto in costituzione, che l'intervento dello Stato è stato sempre più orientato ai tagli delle spese sociali, tra cui, scuola, sanità e quello della spesa pensionistica. Al tempo stesso sono state incentivate le spinte per lo sviluppo delle pensioni cosiddette complementari di vario tipo e/o integrative. Spinte che i lavoratori non hanno accolto in questi ultimi 30 anni in misura desiderata dai soggetti privati interessati, tra cui figurano CGIL-CISL e UIL, che siedono nei consigli di amministrazione dei Fondi Pensione di categoria., che hanno forzosamente introdotto il silenzio assenso

Questa situazione si conferma essere tragica e pericolosa per il mondo del lavoro, poiché in questi anni sono venute alla luce in più occasioni tutti gli aspetti negativi e precari della previdenza privata. Miliardi di euro provenienti dai contributi che finiscono nella speculazione finanziaria soggetta a disastrosi crack, non garantiscono per nulla la serenità e le condizioni di vita di chi esce dal lavoro per godersi la propria meritata e sudata pensione e il proprio TFR, senza dimenticare che dei 200 miliardi di patrimonio di previdenza integrativa, soltanto 4 vengono investiti sul territorio italiano, come riportato dal Sole 24 ore del 28 gennaio 2023.

Occorre assolutamente invertire negli interessi dei lavoratori questo modello fraudolento di previdenza privata che la politica dei padroni vuole imporre ad ogni costo.

Per queste ragioni la USB pensionati formula l'uscita del sistema pensionistico dal modello attuariale, assicurativo, individualistico, che la logica del mercato intende sempre più consolidare, per un sistema pubblico che risponda al dettato costituzionale di libertà dal bisogno che lo Stato deve rimuovere nel rispetto dell'art.3, per il pieno godimento di tutti i diritti civili e politici.

ASSISTENZA SANITARIA E DOMICILIARE

La Sanità per gli anziani deve essere gratuita e con tempi adeguati alle patologie, in tutto il territorio nazionale.

Apertura di vertenze territoriali con le istituzioni locali sulla condizione dell'anziano e sulla cosiddetta "silver economy" a partire dall'istituzione della figura del garante dei diritti dell'anziano, e del "geriatra di famiglia";

Assistenza domiciliare garantita all'anziano e percorsi sanitari agevolati in Pronto Soccorso e Ambulatori Ospedalieri Pubblici.

La cronicizzazione delle malattie degenerative legate all'invecchiamento apre inoltre un ambito di intervento che è quello dei farmaci generici fuori brevetto e fuori qualità.

La continua riduzione dei tetti della spesa farmaceutica pubblica ha portato all'introduzione dei tickets come partecipazione diretta, all'estensione dei farmaci della cosiddetta fascia C per i quali deve essere prevista la somministrazione gratuita ad anziani con reddito individuale inadeguato alla possibilità di cura delle patologie accusate.

La garanzia e la certezza della somministrazione dei farmaci apre la questione dell'assistenza domiciliare non episodica o frammentaria, ma strutturale a carico del sistema sanitario

nazionale, con un'idea di possibile infermiere di comunità intendendo questa come condominio sociale dell'anziano, verificando le condizioni di accoglienza, e di lavoro degli addetti all'interno delle RSA, che devono tonare ad una gestione pubblica.

Dovrà essere attivato un servizio pubblico di Badanti professionalmente preparate/i destinato a Pensionati non autosufficienti e/o over 75, così da evitare gravose lungodegenze in RSA.

E' poi inaccettabile che per far fronte alla carenza dei Medici di medicina generale convenzionati (Medici di Base) nel recente decreto MILLEPROROGHE sia stata prevista la possibilità per le Aziende Sanitarie Locali di rimandare per tutto il 2026 la loro messa in quiescenza al compimento di 72 anni.

8- ASSISTENZA DOMICILIARE

La Sanità per gli anziani deve essere gratuita e con tempi adeguati alle patologie.

Apertura di vertenze territoriali con le istituzioni locali sulla condizione dell'anziano e sulla cosiddetta "silver economy" a partire dall'istituzione della figura del garante dei diritti dell'anziano, e del "geriatra di famiglia";

Assistenza domiciliare garantita all'anziano e percorsi sanitari agevolati in Pronto Soccorso e Ambulatori di Ospedalieri Pubblici e Strutture Private Convenzionate.

La cronicizzazione delle malattie degenerative legate all'invecchiamento apre invece un ambito di intervento che è quello dei farmaci generici fuori brevetto e fuori qualità.

La continua riduzione dei tetti della spesa farmaceutica pubblica ha portato all'introduzione dei tickets come partecipazione diretta, all'estensione dei farmaci della cosiddetta fascia C per i quali deve essere prevista la somministrazione gratuita ad anziani con reddito individuale inadeguato alla possibilità di cura delle patologie accusate.

La garanzia e la certezza della somministrazione dei farmaci apre la questione dell'assistenza domiciliare non episodica o frammentaria, ma strutturale a carico del sistema sanitario nazionale, con un'idea di possibile infermiere di comunità intendendo questa come condominio sociale dell'anziano, verificando le condizioni di accoglienza, e di lavoro degli addetti all'interno delle RSA, che devono tonare ad una gestione pubblica.

9- DIRITTO ALLA CASA

La casa è il primo punto di resistenza sociale da cui ripartire per la riconquista degli spazi di vita nel territorio. Perché il diritto all'abitare, insieme a quello di poter vivere in un ambiente sano, al trasporto pubblico gratuito è tale se la casa è nel cuore di una rete di servizi sociali territoriali, compreso l'accesso gratuito per gli anziani agli spazi della cultura, capaci di affermare la qualità della vita, superando l'isolamento dell'anziano e l'esercizio dei diritti universali

Dal Contratto di lavoro al contratto sociale: Congresso Nazionale USB Pensionati il 29-10-2022

L'uscita dal mondo del lavoro non può essere vissuta come la fine della socializzazione e della propria funzione. Sentirsi come una scoria industriale vuol dire subire l'ideologia produttivistica del capitale, accettare un processo progressivo di emarginazione e di annientamento sociale.

Se il luogo di aggregazione sociale non è più il posto di lavoro, lo diventa il territorio dove il pensionato vive le proprie contraddizioni insieme ad interi settori sociali.

La condizione di utente di tutti i servizi pubblici fa del pensionato il soggetto sul quale si abbattono le politiche sociali dei governi e alla contrattazione di posto di lavoro si sostituisce inevitabilmente quella sociale.

Ridare soggettività sociale strutturata e organizzata ai pensionati, inserendoli in un progetto di ricomposizione sociale a difesa dei diritti attaccati e perché no, alla conquista di nuovi.

Questo è possibile in un ambito di sindacato generale in cui la confederalità si esprime sui luoghi di lavoro e sui territori e questo è il nostro obiettivo.

USB Nazionale Pensionati

Su queste proposte intendiamo aprire un confronto nel paese impegnando la nostra organizzazione in un progetto futuro per garantire una pensione dignitosa per tutti nel rispetto del dettato Costituzionale.